



Riduci al minimo i tuoi consumi con
PLUMA SUPERIOR
Condizionatore monosplit & multisplit



Seguici su [f](#) [t](#) [in](#)

Login Registrati



Il **primo portale web** dedicato esclusivamente agli **operatori della climatizzazione**

Cerca...



PUBBLICA I TUOI PRODOTTI!
Tutti gli investimenti godono della detrazione del **50%**

Prodotti
(2.264)

Aziende
(491)

Professionisti
(21.303)

Focus
(5.000)

Documentazione
(3.460)

News Aziende
(2.151)

Eventi
(4)

Video
(127)

Dossier
(191)

Speciali
(172)

Webinar
(0)

Focus Leggi/Normative

• 29.06.2022

Reato di falsa attestazione: ecco il vademecum della RTP con le nuove raccomandazioni

RTP elabora un documento per i tecnici asservatori con le raccomandazioni sul reato di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi



La Rete Professioni Tecniche ha recentemente pubblicato un vademecum riguardante le **“Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei c.d. bonus edilizi”**.

Lo scopo è quello di **informare i tecnici asservatori** sui rischi e sulle pene a cui potrebbero andare in contro in caso di false attestazioni riguardanti i requisiti tecnici di un progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione.

Cosa si intende per informazioni false?

Il tecnico abilitato che ricopre il ruolo di progettista strutturale e direttore dei lavori delle strutture e del collaudo statico espone **informazioni false** qualora includa nelle sue asseverazioni i seguenti elementi:





- Dati,
- Misure,
- Qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti,
- Tipo e consistenza degli interventi,
- Entità complessiva delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile,
- Rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza,
- Aumento di due classi energetiche.

In cosa consiste la pena?

L'attestazione non veritiera di uno o più di questi elementi è punita con la **reclusione da due a cinque anni** e, in aggiunta, con il pagamento di una **multa da 50.000 euro a 100.000 euro**. Inoltre, se dall'asseverazione il tecnico ha tratto un profitto personale o per altre persone, allora la pena si inasprisce ulteriormente.

L'art. 28-bis, comma 2, lett. a), [D.L. 27 gennaio 2022](#), il quale ha introdotto all'interno del Decreto Rilancio il nuovo reato di "false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato", **punisce le condotte sbagliate commesse dal 25 Febbraio 2022**, ricordando che rimane in vigore il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

Quali sono le 9 raccomandazioni del vademecum?

Riportando le parole indicate dal documento: "Alla luce delle considerazioni su espone, si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell'ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell'art. 119 D.L. 34/2020 **per non incorrere in sanzioni** di natura penale":

1. In materia di ecobonus, si attenga ai requisiti previsti dal "Decreto requisiti" e dal Decreto del MIMS;
2. Compili l'asseverazione utilizzando gli appositi modelli allegati ai decreti;
3. Compili i modelli sopracitati evitando omissioni di informazioni rilevanti relativi sia ai requisiti tecnici del progetto, sia sulla sua realizzazione;
4. Non esponga in modo diverso dal vero i dati misurabili oggettivamente;
5. Per tutti quei dati non immediatamente misurabili, si documenti ogni volta sulle prassi e sulle precedenti interpretazioni intervenute sul tema;
6. Si aggiorni frequentemente sulle novità legislative, regolamentari e sulle interpretazioni promosse da: giurisprudenza, P.A. e amministrazione finanziaria;
7. Nel caso in cui si ritenga necessario discostarsi dalla norma, sia in grado di fornire una motivazione confacente alla situazione;
8. Si astenga dal compilare un'asseverazione se essa si discosta dalle competenze specifiche del tecnico professionista;
9. Rispetti la legge, le prassi amministrative e il proprio codice deontologico e professionale.

Riassumendo, per i tecnici abilitati (progettista strutturale e direttore dei lavori) **le condotte punite sono tre**: l'esposizione di informazioni false, l'omissione di informazioni rilevanti relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua realizzazione e, infine, la presentazione delle spese non congrue all'intervento.

Documentazione disponibile